

NN. R.G. 2263/2019 e 575/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati:

dott. Edoardo Enrico Alessandro Monti	Presidente
dott. Anna Primavera	Consigliere Relatore
dott. Annamaria Loprete	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite di II Grado iscritte al n. r.g. **2263/2019** ed al n. r.g. **575/2020** promosse rispettivamente da:

██████████ (CF ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████
██████████

APPELLANTE

contro

██████████ **SOC. COOP. P. A.** (CF ██████████) con il
patrocinio dell'avv. ██████████ (CF ██████████)

APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE

e da

██████████ **SOC. COOP. P. A.** (CF ██████████) con il
patrocinio dell'avv. ██████████ (CF ██████████)

contro

██████████ (CF ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████
██████████ **SPA** (CF ██████████) con il patrocinio dell'avv.
██████████ (CF ██████████) e dell'avv. ██████████
██████████ (CF ██████████)

APPELLATI



avverso

la sentenza n. 708/2019 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 17/09/2019

CONCLUSIONI

In data 08/11/2022 le cause riunite venivano poste in decisione sulle seguenti conclusioni:

CAUSA R.G. N.2263/2019:

Per l'appellante [REDACTED]:

"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis relictis:

- *Nel merito: in riforma dell'appellata sentenza e per le ragioni nel fatto e nel diritto evidenziate nella precedente esposizione, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della [REDACTED] Soc. Coop. p.a. nella causazione dell'evento lesivo, nonché per l'effetto, condannare la [REDACTED] Soc. Coop. p.a. al pagamento della somma di euro 29.683,15 o di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, a favore dell'Arch. [REDACTED];*

- *In via istruttoria: in riforma dell'appellata sentenza e per le ragioni nel fatto e nel diritto evidenziate nella precedente esposizione, disporre l'ammissione delle prove orali e l'ammissione dei chiarimenti alla C.T.U., le quali sono state tempestivamente richieste da parte dell'appellante e sono state inopinatamente rigettate dal Tribunale di Arezzo.*

Sempre in riforma dell'appellata sentenza e sempre per le ragioni tutte evidenziate nella precedente esposizione, con vittoria di spese e di compensi di lite del primo grado di giudizio (con condanna della [REDACTED] Soc. Coop. p.a. alla restituzione all'Arch. [REDACTED] delle somme corrisposte dal secondo alla prima a tale titolo ed in forza della impugnata sentenza), oltre che con vittoria di spese e di compensi del presente grado di giudizio.

O, comunque ed in denegata ipotesi di rigetto dell'appello nel merito, con determinazione diversa delle spese legali del primo grado, come meglio specificato sub lettera "C"), numero "3)", dell'esposizione (con condanna della [REDACTED] Soc. Coop. p.a. alla restituzione all'Arch. [REDACTED] delle somme corrisposte dal secondo alla prima a tale titolo ed in forza della impugnata sentenza), oltre che con vittoria di spese e di compensi del presente grado di giudizio, risultando pur sempre fondata l'impugnazione anche nella denegata ipotesi ora in esame".



Per l'appellata/appellante incidentale [REDACTED]**SCPA:**

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere:

In via preliminare e sul rito: accertare e dichiarare, per tutti i motivi in epigrafe indicati, l'inammissibilità dell'appello, mancando esso dei requisiti di cui all'art. 342 cpc e 348 bis cpc. Nel merito: respingere in ogni sua parte, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto di cui in epigrafe, il gravame come proposto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza oggi impugnata. Sempre nel merito ed ai sensi degli artt. 333 e/o 334 cpc: in accoglimento dello specifico motivo di impugnazione proposto dalla [REDACTED] Scpa ed in riforma della sentenza di primo grado, per le ragioni in atti, porre le spese di lite del giudizio di primo grado liquidate in favore della terza chiamata nella misura di € 7.254,00 oltre accessori di legge ed alle spese di CTU a carico di parte attrice nel giudizio di primo grado e per l'effetto condannare l'Arch. [REDACTED] alla refusione delle stesse in favore di [REDACTED] Spa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa".

In via istruttoria, l'odierna comparsa si oppone alle richieste tutte avanzate da controparte, poiché assolutamente inutili, defatigatorie e per nulla dirimenti ai fini del decidere".

CAUSA R.G. N. 575/2020:**Per l'appellante** [REDACTED] **SCPA:**

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n° 708/2019, Rep. 1483/2019, emessa dal Tribunale di Arezzo in persona del Giudice Unico Dott. Marco Cecchi a definizione della causa civile rubricata al n° 478/2015 RG in data 17/09/2019, pubblicata in pari data, non notificata all'odierna esponente, in accoglimento dello specifico motivo di impugnazione proposto dalla [REDACTED] Scpa, per le ragioni in epigrafe spiegate, porre le spese di lite del giudizio di primo grado liquidate in favore della terza chiamata nella misura di € 7.254,00 oltre accessori di legge ed alle spese di CTU a carico di parte attrice e per l'effetto condannare l'Arch. [REDACTED] alla refusione delle stesse in favore di [REDACTED] Spa. Con vittoria di spese e delle competenze del presente grado di giudizio".

Per la parte appellata [REDACTED] **SPA:**

"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, premesse le declaratorie e la decisione di ragione e del caso in punto di addebito delle spese di lite liquidate in primo grado in favore di [REDACTED] S.p.A., compensare integralmente le spese relative al giudizio d'appello n. 575/2020 R.G".



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A) Con atto di citazione, regolarmente notificato, [REDACTED] (di seguito anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello la [REDACTED] SOC. COOP. P. A. (di seguito solo BANCA) proponendo gravame avverso la sentenza n. 708/2019 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 17/09/2019.

Il giudice di prime cure ha così deciso:

"Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:

1) respinge le domande avanzate da parte attrice [REDACTED];

2) condanna parte attrice [REDACTED] a rifondere a parte convenuta [REDACTED] Società Cooperativa per Azioni le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 7.254,00 per compenso, di cui € 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, € 1.720,00 per la fase istruttoria, € 2.767,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge ed oltre alle spese di CTU, come liquidate in corso di causa e concretamente sostenute;

3) condanna parte convenuta [REDACTED] Società Cooperativa per Azioni a rifondere a parte terza chiamata [REDACTED] S.p.a. le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 7.254,00 per compenso, di cui € 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, € 1.720,00 per la fase istruttoria, € 2.767,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge ed oltre alle spese di CTU, come liquidate in corso di causa e concretamente sostenute".

Tale sentenza è stata emessa sulle domande di [REDACTED] volte a sentir accertare e dichiarare la responsabilità della BANCA in relazione ad un'operazione di bonifico *on line* effettuata in data 24.09.2013 tramite *home banking*, sul proprio conto corrente n. 1033066/00 stante la non riconducibilità al proprio operato, di tale movimentazione, e per l'effetto, condannare la BANCA al pagamento in proprio favore, della somma di € 29.683,15 a titolo di risarcimento del danno.

La BANCA aveva contestato le domande attoree, adducendo, se del caso, la responsabilità della [REDACTED] S.P.A. - società fornitrice della piattaforma



informatica (██████████) preposta alle esecuzioni delle operazioni di *home banking* - la quale veniva evocata come terza in giudizio.

La causa era stata istruita mediante l'ausilio di consulenza tecnica da parte del Dott. ██████████

██████████ ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, l'ha impugnata per i seguenti motivi di appello (RG 2263/2019):

- 1) erronea indicazione della data di effettuazione del bonifico;
- 2) erronea applicazione da parte del Giudice di primo grado dei principi in materia di onere probatorio;
- 3) erronea valutazione da parte del Giudice di primo grado dell'inadempimento contrattuale della BANCA;
- 4) riforma in tema di spese processuali.

Per tali ragioni è stata, pertanto, formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.

Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, la BANCA, da un lato, ha contestato, perché infondate, le censure mosse dal ██████████ alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma, dall'altro, ha proposto APPELLO INCIDENTALE in punto di spese di lite.

B) Con separato atto di citazione del 12.03.2020, la BANCA ha convenuto in giudizio ██████████ e ██████████ SPA nella causa iscritta a ruolo col n. R.G. 575/2020, proponendo gravame avverso la medesima sentenza per il seguente unico motivo di appello:

- 1) *"erronea valutazione dei fatti di causa, erronea valutazione delle prove acquisite ed erronea interpretazione della legge, nella parte in cui il G.U. - pur respingendo la domanda attrice - condanna parte convenuta alla refusione delle*



spese processuali in favore della società terza chiamata. Carente ed omessa motivazione sul punto”.

La proposizione di un autonomo giudizio era stata dettata dalla necessità di citare in giudizio [REDACTED] SPA, parte terza intervenuta nel giudizio di primo grado, la quale però non era stata evocata da [REDACTED] innanzi questa Corte d'Appello nel giudizio summenzionato (RG 2263/2019).

Radicatosi il contraddittorio, [REDACTED] si è costituito in giudizio chiedendo la riunione dei procedimenti e la conferma della sentenza laddove il Giudice di primo grado aveva condannato la BANCA a rifondere le spese alla terza intervenuta.

Anche [REDACTED] SPA (di seguito anche solo [REDACTED] o APPELLATA) si è costituita in giudizio, dichiarando di non opporsi all'appello proposto dalla BANCA in punto di addebito delle spese di lite in favore della stessa [REDACTED] rimettendosi alla prudente valutazione della Corte.

C) Con Ordinanza del 23.12.2020 i due procedimenti (RG 2263/2019 e RG 575/2020) sono stati riuniti.

Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione in data 08/11/2022, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A) CAUSA R.G. N.2263/2019

SULL'APPELLO PRINCIPALE

IN VIA PRELIMINARE

La Corte rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348-bis c.p.c. proposta dalla BANCA è infondata, posto che l'APPELLANTE ha argomentato le ragioni per le quali chiede la riforma della sentenza, sulle quali



la Corte ha ritenuto di valutare la fondatezza o meno delle doglianze prospettate solo con la presente decisione.

Lo stesso dicasi per l'eccezione di inammissibilità *ex art. 342 c.p.c.* avendo l'APPELLANTE articolato il gravame avendo consentito di cogliere la portata delle sue censure alla sentenza impugnata.

NEL MERITO

L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.

Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.

A. La critica contenuta nel **primo** e nel **secondo motivo** di gravame, da valutare congiuntamente, in quanto connessi, è parzialmente fondata.

Con il **primo motivo**, il [REDACTED] si duole dell'errore, in cui sarebbe incorso il Tribunale, nella ricostruzione del fatto, per avere indicato quale data di esecuzione del bonifico il giorno 13.11.2013, anziché quello del 24.09.2013 e tale errore sarebbe *"significativo nell'evidenziare una superficiale valutazione degli elementi istruttori"*.

Con il **secondo motivo**, il [REDACTED] lamenta una non corretta applicazione, da parte del Giudice di prime cure, dei principi in tema *"di qualificazione dell'azione e di onere probatorio"*, evidenziando in particolare, di aver intentato un'azione di responsabilità contrattuale, con la conseguenza che l'onere della prova di avere esattamente adempiuto la propria prestazione sarebbe dovuto gravare *"indubbiamente sulla BANCA"* e quindi che il Giudice avrebbe omesso di valutare il grado di diligenza dell'istituto bancario, essendosi limitato a porre l'attenzione solo sul *"livello di sicurezza della piattaforma [REDACTED] per come commercializzata dalla [REDACTED] s.p.a. e non per come acquistata – e proposta alla clientela – dalla [REDACTED] soc. coop. p.a."*.

In definitiva, a detta del [REDACTED] il Tribunale avrebbe, da un lato, fondato il proprio convincimento su un'erronea ricostruzione del fatto (circa la data di



esecuzione del bonifico) e dall'altro, pur avendo ben individuato la *quaestio iuris* non avrebbe tratto le giuste conseguenze in tema e di qualificazione dell'azione e di onere probatorio, avendo omesso di considerare che l'istituto bancario convenuto non avesse in realtà *"adottato misure di sicurezza adeguate allo standard specifico e tecnologico già esistente allora non solo nel panorama generale, ma anche nello specifico strumento scelto"* (v. pag. 8 dell'appello), nonostante il grado di diligenza dell'operatore professionale avrebbe dovuto essere valutato *"non solo sulla base del rispetto delle leggi vigenti, ma anche sulla base dell'adeguato utilizzo dei supporti tecnologici"* anche con riferimento alla *"specifica occasione"* (v. pagg. 8 e 9 dell'appello).

Per contro, secondo la BANCA, il percorso argomentativo della sentenza risulterebbe del tutto corretto, posto che il primo Giudice, al fine di individuare il soggetto responsabile di quanto accaduto e sulla base di quanto allegato dal ██████ - il quale *"lamentava sostanzialmente e unicamente l'inadeguatezza del sistema operativo di home banking fornito dalla Banca"* dal punto di vista della sicurezza – si sarebbe affidato alle risultanze emergenti dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio del CTU ██████ che aveva evidenziato, da un lato, come la piattaforma utilizzata per le operazioni *on line* da parte della BANCA, distribuita da ██████ fosse caratterizzata dalla presenza di più livelli di sicurezza e che, quindi, fosse in linea con gli standard di riferimento alla data del 24 settembre 2013 e dall'altro, che il ██████ non avesse deliberatamente provveduto ad attivare alcuno dei protocolli aggiuntivi di sicurezza e segnatamente, la notifica login via e-mail, la notifica dispositivi via e-mail, la notifica login via SMS, la notifica disposizioni via SMS, il c.d. Certificato Client.

Sul punto, l'APPELLATA precisa che il CTU aveva precisato che l'attivazione di tali protocolli aggiuntivi (*rectius*: notifiche) avrebbe permesso al ██████ di comunicare tempestivamente alla BANCA di non aver disposto alcun bonifico e quindi, il Tribunale avrebbe correttamente dedotto come non potesse ascriversi alcun addebito di responsabilità né alla ██████ né alla BANCA.



Ciò posto, la Corte osserva quanto segue.

Circa l'errore di trascrizione nella ricostruzione cronologica dei fatti da parte del Giudice di prime cure, relativa alla data di effettuazione del bonifico (13.11.2013 anziché 24.09.2013), oggetto del primo motivo di gravame, si ritiene che si tratti di un mero errore materiale, dovuto a una svista o ad una disattenzione, tale da non generare un'anomalia nell'*iter* logico-giuridico seguito dal giudice nella motivazione.

Relativamente al secondo motivo di appello e cioè alla qualificazione dell'azione ed al correlato onere probatorio, ritiene il Collegio che la domanda del [REDACTED] finalizzata ad ottenere il rimborso da parte della BANCA dell'importo di € 29.316,82 di cui al bonifico effettuato tramite *home banking* in data 24.09.2013, a titolo di *"responsabilità esclusiva della Banca [...] poiché non aveva adottato, all'epoca dei fatti, misure di sicurezza adeguate allo standard scientifico e tecnologico già disponibile in quel momento [...] così non garantendo la fruibilità di protezioni ben più raffinate, ben più sicure, ben più affidabili e ben più adatte allo scopo di quelle realmente adottate, [...] rispondendo di una propria responsabilità di natura contrattuale"*, sia stata correttamente valutata dal Giudice di prime cure.

Il Tribunale ha, infatti, in primo luogo esattamente identificato il *thema decidendum* rappresentato dall'individuazione *"della responsabilità dell'accaduto, se da porre a carico dell'odierno attore (per inadeguatezza delle opzioni di sicurezza concretamente adottate) o della convenuta (per la carente diligenza della propria condotta, sub specie dei criteri adottati nella gestione della piattaforma per le operazioni on line) o della terza chiamata (per l'inadeguatezza dei protocolli di sicurezza caratterizzanti la piattaforma predetta)"*.

In secondo luogo, seppure in tema di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., l'attore sia tenuto a provare il fatto costitutivo del proprio diritto e ad allegare l'inadempimento della controparte contrattuale, spettando a quest'ultima la prova dei fatti modificativi, impeditivi od estintivi e quindi, *in primis*, la prova di



avere esattamente adempiuto o che l'inadempimento non fosse a sé imputabile, il primo giudice - involgendo la controversia questioni tecniche - ha correttamente disposto l'espletamento di una CTU, sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalle parti, facendo applicazione del principio in base al quale *"la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche"* (Cass. Sez. 3 - **Ordinanza** n. 3717 del 08/02/2019).

Il Tribunale ha formulato al CTU, tra gli altri, il seguente quesito: *"Determini il livello di sicurezza della piattaforma informatica [REDACTED] (per come fornita alla clientela dalla [REDACTED]) rispetto agli standard di riferimento alla data del 24 settembre 2013"*.

A sua volta, l'Ausiliario ha evidenziato che *"la piattaforma [REDACTED] disponeva di più livelli di sicurezza nella configurazione adottata dalla [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e fornita alla clientela. Oltre alla presenza di: due differenti password, una per l'accesso e una per le operazioni dispositive; una lunghezza minima delle password di almeno 8 caratteri; l'impossibilità di impostare la stessa password per login e disposizioni; l'impossibilità di avere password uguali alle 5 utilizzate in precedenza; un blocco automatico dell'utenza qualora una delle password venga inserita erroneamente per 5 volte consecutive, ulteriori misure di sicurezza sono state introdotte successivamente all'attivazione della piattaforma. In particolare, dal settembre 2009 sono state introdotte e rese disponibili per la clientela le notifiche via e-mail o SMS al verificarsi di particolari eventi (accesso o operazioni*



dispositive). È stata introdotta anche la possibilità di installazione di un certificato di sicurezza sul pc client, per restringere l'accesso solo a quella postazione. A partire dal 21 ottobre 2009, la scelta di attivazione o disattivazione di tali livelli di sicurezza aggiuntivi è diventata obbligatoria e l'utente ha dovuto scegliere quali misure attivare, attraverso una schermata d'ingresso e un documento informativo collegato. Il modo in cui la banca ha comunicato alla clientela tale facoltà è raccolta nell'allegato 3".

In relazione a tale quesito, le risultanze emergenti dalla relazione del CTU hanno, quindi, dato conto del fatto che il livello di sicurezza della piattaforma posta in essere dalla BANCA di cui al servizio di *home banking* per il tramite della piattaforma ██████████ fosse in linea con gli standard di riferimento in materia alla data del 24.09.2013.

Il CTU, invece, nel rispondere al diverso quesito - *"Determini il livello di sicurezza dell'hard disk e delle strutture informatiche in uso all'Arch. ██████████ rispetto allo stato dell'arte alla data del 24 settembre 2013"* - ha indicato di non essere in grado di valutare compiutamente le condizioni del computer in uso al ██████████ all'epoca dei fatti, stante la non corretta conservazione dello stesso; ciò non rendeva possibile valutare quali ne fossero le condizioni al momento del fatto, anche sotto il profilo dell'adozione di congrue misure di sicurezza. Al riguardo l'Ausiliario ha comunque escluso che l'ordine di bonifico *de quo* fosse stato inserito dai computer in possesso del ██████████ (presso la sua abitazione o il suo studio), atteso che gli indirizzi IP registrati nel log provengono da linee ADSL Vodafone o Telecom Italia, mentre le connessioni internet utilizzate dal ██████████ avvenivano con abbonamenti degli operatori Teletu 9, CloudItalia, Wind e operatore mobile Tre (H3G Italia).

Infine, nel rispondere al terzo quesito - *"Indichi se il cliente abbia attivato o meno i profili di sicurezza previsti dal servizio ██████████ ed in particolare: la notifica Login via e-mail; la notifica Disposizioni via e-mail; la notifica Login via sms; la notifica Disposizioni via sms; Il Certificato Client"* - il CTU ha evidenziato che *"tali*



funzionalità sono state introdotte nel settembre 2009 e la scelta dell'attivazione di questi profili di sicurezza aggiuntivi è stata resa obbligatoria dalla ██████████ ██████████ dal 21 ottobre 2009. Dopo tale data, l'ingresso nella piattaforma e la mancata scelta non consentivano di proseguire oltre" ed ha, quindi, accertato che, sulla base dei log forniti dal CTP della BANCA, il 02.11.2009, dalla propria utenza, il ██████████ avesse effettuato la scelta di non attivare alcuna opzione di sicurezza aggiuntiva, tra quelle riportate nel seguente layout del Profilo Sicurezza:

PROFILO SICUREZZA

La Tua banca ti offre nuove soluzioni, configurabili mediante personalizzazione del presente documento.

E' obbligatorio esprimere qui le proprie preferenze cliccando sulle opzioni relative alle singole voci, prima di proseguire e accedere alle funzionalità dell'Internet Banking. E' necessario, inoltre, **dichiarare** di aver preso visione del documento sulla "sicurezza" cliccando sulla casella accanto al testo in calce.

Il tasto Conferma permetterà (previo inserimento della password dispositiva se richiesta) di attivare le scelte operate e accedere all'applicazione. Successivamente sarà possibile modificare il profilo sicurezza, selezionando, dal menù STRUMENTI, la voce Gestione Sicurezza - **Profilo Sicurezza**. Qualsiasi modifica al presente profilo sarà comunicata mediante il sistema di notifica scelto, di conseguenza è preferibile attivare fin d'ora, nella sezione sottostante, almeno uno dei possibili canali.

Notifica Login via E-MAIL	<input type="radio"/> Attiva	<input type="radio"/> Non Attiva	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Notifica Disposizioni via E-MAIL	<input type="radio"/> Attiva	<input type="radio"/> Non Attiva	<input style="width: 95%;" type="text"/>

Permette di monitorare le disposizioni di pagamento effettuate e/o di collegamento mediante ricezione di una E-mail di notifica che il server della banca invia all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'apposito campo.
Il servizio di notifica via E-mail è GRATUITO.

Notifica Login via SMS	<input type="radio"/> Attiva	<input type="radio"/> Non Attiva	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Notifica Disposizioni via SMS	<input type="radio"/> Attiva	<input type="radio"/> Non Attiva	<input style="width: 95%;" type="text"/>

Permette di monitorare le disposizioni di pagamento effettuate e/o il login mediante ricezione di un SMS di notifica che il server della banca invia al numero di cellulare indicato nell'apposito campo.
Per notizie relative alle condizioni del servizio di notifica SMS, consultare il menù 'Conti Correnti / Tassi e Condizioni'

Certificato Client	<input type="radio"/> Attiva	<input type="radio"/> Non Attiva	
---------------------------	------------------------------	----------------------------------	--

Permette di scaricare e installare sul proprio browser, un particolare certificato di crittografia generato dal server della banca, in modo da consentire e autenticare l'accesso **ESCLUSIVAMENTE** da una particolare postazione.
Il Certificato Client è GRATUITO.

ATTENZIONE!! Prima di attivare la funzione si consiglia di prendere visione delle informazioni contenute nel documento.
Per leggere le informazioni clicca [qui](#)

Dichiaro di aver preso visione del documento, sugli aggiornamenti relativi alla sicurezza nell'utilizzo dei prodotti di remote banking e di assumere ogni responsabilità in ordine alla scelta sull'attivazione totale e/o parziale e/o sulla mancata attivazione delle funzioni proposte

Password Dispositiva

Ciò posto e tornando all'applicazione della regola dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. rileva, altresì, la Corte che "nell'esaminare la condotta delle parti contrattuali, la regola desumibile dall'art. 1218 c.c. va coordinata con l'art. 1176 c.c., quale clausola generale relativa alla diligenza richiesta al debitore per



l'adempimento contrattuale. Al riguardo, va osservato che la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve valutarsi tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento, assumendo come parametro la figura dell'accorto banchiere (Cass. n. 806/16). Inoltre, la diligenza esigibile dal professionista o dall'imprenditore, nell'adempimento delle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività, ha contenuto tanto maggiore quanto più è specialistica e professionale la prestazione richiesta; pertanto, incorre in responsabilità il soggetto che non adoperi la diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso, con adeguato sforzo tecnico e con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili all'adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili effetti dannosi (Cass., n. 12407/2020)" (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 16417 del 20/05/2022).

Inoltre, sempre in tema di responsabilità della banca, ovvero dell'erogatore del corrispondente servizio, in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, la S.C. ha avuto modo di rilevare che *"anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento – prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente la possibilità di un'utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo: ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 11 del 2010, attuativo della Dir. n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, l'erogatore di servizi, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere, è tenuto a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente" (Cass., 03/02/2017, n. 2950 e cfr. altresì Cass., 05/07/2019, n. 18045, secondo cui la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica*



della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente, configurabile, ad esempio, nel caso di protratta attesa prima di comunicare l'uso non autorizzato dello strumento di pagamento, posto che la sollecita consultazione degli estratti gli avrebbe consentito di conoscere quell'uso in tempo più utile" (Cass. civile sez. VI, 26/11/2020, n.26916).

Pertanto, l'istituto creditizio risponde, quale titolare del trattamento di dato, dei danni conseguenti al fatto di non aver impedito a terzi di introdursi illecitamente nel sistema telematico mediante la captazione dei codici d'accesso del correntista, ove non dimostri che l'evento dannoso non gli sia imputabile perché discendente da trascuratezza, errore o frode del correntista o da forza maggiore" (Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10638 del 23/05/2016).

Ebbene, nel caso di specie, a giudizio della Corte, il Giudice di primo grado non ha fatto del tutto corretta applicazione dei principi probatori in materia, non avendo ravvisato la responsabilità della BANCA, neppure in concorso con quella del

Infatti, quanto alla responsabilità dell'APPELLANTE, corrisponde al vero che nel contratto di corporate banking in data 6.03.2007, l'utente oltre al corretto uso negli scambi di flusso informatico, avesse la custodia degli strumenti di controllo dell'accesso al servizio (ossia delle credenziali di accesso al servizio di home banking) e si fosse impegnato ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per impedire a persone non autorizzate l'utilizzo degli strumenti medesimi.

Al riguardo il CTU ha evidenziato che:

- "al momento dell'attivazione del contratto (12 marzo 2007) e fino al 21/09/2009 l'accesso all'home banking avviene solo tramite user/password. Le operazioni dispositive, oltre che alla password aggiuntiva, richiedono l'autorizzazione manuale da parte di personale della BANCA. È inoltre attivo il blocco automatico dei bonifici verso conti esteri. Al momento dell'attivazione e



fino al settembre 2009 sono attivi solo i sistemi 1, 2 e 3" (ovvero 1) una password dispositiva diversa da quella di login; 2) sistema di autorizzazione manuale delle operazioni dispositive; 3) possibilità di blocco automatico dei bonifici disposti verso conti esteri)

- "dal 21/09/2009 la ██████████ informa la clientela della modifica del livello di sicurezza della piattaforma ██████████. Subito dopo ogni accesso compare un messaggio di avviso che informa della possibilità di attivare le notifiche via email o SMS o il certificato lato client (sistemi 4, 5 e 6" ovvero 4) notifica del login via e-mail o SMS; 5) certificato lato client; 6) sistema Drinpass);

- "dal 21/10/2009 la scelta dei sistemi di sicurezza aggiuntivi diventa obbligatoria per il cliente, pena l'impossibilità di accedere. La figura seguente illustra l'avviso che compariva dopo aver inserito utente/password. L'utente poteva proseguire solo dopo aver scelto di attivare (o non attivare) le notifiche via email o SMS. In caso di attivazione occorreva naturalmente indicare la casella e-mail o il numero di cellulare (senza costi di ricezione per il cliente). È importante specificare che la schermata che viene presentata all'utente non contiene impostazioni predefinite (non ci sono cioè opzioni attive, dovrà essere l'utente ad effettuare manualmente la scelta cliccando sulle voci "attiva" o "non attiva"). Vi è anche un documento aggiuntivo che illustra caratteristiche del servizio, raggiungibile dal link "dichiaro di aver preso visione del documento" accanto all'ultima opzione da cliccare prima del tasto "conferma".

I servizi all'epoca inclusi nel Profilo Sicurezza erano, dunque:

- Certificato Client
- Notifica Login via E-mail
- Notifica Disposizioni via E-mail
- Notifica Login via SMS
- Notifica Disposizioni via SMS

Ciò posto, seppure il sistema di autenticazione forte, denominato Drinpass (che prevedeva doppia autenticazione tramite chiamata telefonica da utenza cellulare precedentemente attivata con chiamata a numero verde) non fosse mai stato inserito dalla BANCA, tra le opzioni di scelta da parte dei propri clienti, da tale mancato inserimento tra i sistemi di sicurezza attivabili non si inferisce la mancata diligenza da parte dell'istituto bancario, posto che gli standard di sicurezza esistenti all'epoca dei fatti, avrebbero, comunque, consentito ai clienti di



scegliere di attivare anche altre funzionalità a tutela della sicurezza del conto corrente.

L'utente, infatti, avrebbe potuto proseguire nell'utilizzo di internet banking solo dopo aver scelto di attivare (o non attivare) le notifiche via e-mail o SMS e nel caso di attivazione avrebbe dovuto indicare la casella e-mail o il numero di cellulare (senza costi di ricezione), mentre invece il ██████ - dopo che dal 21/10/2009 la scelta dei suddetti sistemi di sicurezza aggiuntivi era divenuta obbligatoria per il cliente - in data 2/11/2009 effettuò il login e scelse di non attivare alcuno dei tre livelli di sicurezza aggiuntivi.

Pertanto, del tutto coerentemente con le risultanze istruttorie, il Tribunale ha dato atto del fatto che l'odierno APPELLANTE non avesse attivato, consapevolmente e scientemente, alcuno dei protocolli aggiuntivi di sicurezza e che, al momento dell'inserimento del bonifico contestato (settembre 2013), ove le notifiche fossero state attivate, il ██████ avrebbe potuto comunicare per tempo alla BANCA di non aver ordinato l'esecuzione di alcun bonifico. In effetti, tra l'inserimento della richiesta di bonifico (effettuata tra le 08:15 e le 08:28 del mattino) e l'autorizzazione del bonifico stesso erano passate circa sette ore, di talché, ove gli strumenti di notifica fossero stati attivati, come indicato dal CTU, il ██████ ricevuti gli *alerts*, avrebbe potuto comunicare per tempo alla BANCA di non aver ordinato alcun bonifico e quindi, la BANCA avrebbe potuto non dare esecuzione a quel bonifico.

Tuttavia, se ciò è vero, è altresì vero che un grado di diligenza diverso avrebbe dovuto essere richiesto anche in capo all'operatore della BANCA, che, manualmente, diede esecuzione all'ordine di bonifico.

Costituiscono, infatti, elementi dirimenti nella valutazione del grado di diligenza del personale della BANCA, la costante inoperatività *online* del ██████ a fronte di un improvviso bonifico, non solo di rilevante importo (circa € 30.000,00), ma anche di capienza tale da far ingenerare quantomeno il sospetto di una possibile



frode, posto che la movimentazione riguardava l'intera disponibilità liquida presente sul conto corrente del medesimo APPELLANTE.

Il Giudice di primo grado, secondo il Collegio, ha quindi, omesso di rilevare che la diligenza, posto a carico dell'operatore di banca, ha natura tecnica e *"deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento, assumendo come parametro la figura dell'accorto banchiere"* (Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza 19 gennaio 2016, n. 806), di talché, incorre in responsabilità, il soggetto che non adoperi la diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso, con adeguato sforzo tecnico e con impegno delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili all'adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili effetti dannosi.

Neppure è dato ravvisare una colpa grave del [REDACTED] sulla base di quanto argomentato in ordine al successivo motivo di gravame.

Ad avviso del Collegio, risulta, quindi, ragionevole ravvisare, oltre alla colpa dell'istituto bancario, atteso che l'impiego della diligenza richiesta al suo operatore avrebbe portato, in via cautelativa, a bloccare l'esecuzione dell'operazione, la colpa concorrente, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., del danneggiato [REDACTED] il quale, con l'attivazione delle suddette notifiche e quindi con l'impiego della diligenza richiestagli, avrebbe potuto bloccare anch'egli l'esecuzione del bonifico, anche nel caso in cui l'operatore bancario, come di fatto accaduto, non si fosse attivato.

Rilevasi al riguardo, che *"l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non costituendo un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle*



argomentazioni e richieste formulate dalla parte" (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 9200 del 02/04/2021).

Poiché ciascuna parte ha imputato all'altra la esclusiva responsabilità dell'accaduto di cui trattasi, produttivo di danno in capo al [REDACTED] ritiene la Corte, nella valutazione globale delle loro condotta, di poter ascrivere a ciascuna di esse pari responsabilità nella produzione del suddetto danno, quantificabile per il totale in misura corrispondente alla somma illecitamente sottratta da terzi.

La sentenza di primo grado deve, dunque, essere parzialmente riformata.

B. La **terza censura** alla sentenza impugnata è parzialmente fondata.

Con il terzo motivo di appello, il [REDACTED] critica la sentenza impugnata laddove il primo Giudice ha ritenuto che la circostanza che il bonifico in questione avesse rappresentato il quarto tentativo di esecuzione, dopo altri tre tentativi infruttuosi, non fosse dirimente al fine di ravvisare la responsabilità della BANCA. Secondo l'APPELLANTE, invece, la negligenza dell'istituto bancario avrebbe dovuto essere desunta dal fatto che la BANCA non avesse riconosciuto – omettendo di informare prontamente il correntista - l'anomalia dell'operazione di bonifico *de qua*, con un grado di attenzione maggiore, posto che nello stesso mese (settembre 2013), vi erano stati altri tre tentativi di bonifico sul conto corrente in questione, aventi ad oggetto importi di un certo rilievo, verso conti esteri, che erano stati bloccati automaticamente da [REDACTED] essendo stata tale piattaforma impostata per respingere automaticamente le disposizioni verso conti esteri.

Ritiene il Collegio di non condividere le considerazioni svolte del Giudice di primo grado, in merito al fatto che la suddetta circostanza essendo stata individuata dal CTU dopo aver ottenuto dal CTP di [REDACTED] il *log*, ovvero il tracciato di connessioni e indirizzi IP dell'utenza Home Banking del [REDACTED] non sarebbe stata nota alla BANCA, atteso che quest'ultima avrebbe dovuto essere a conoscenza dei tentativi di accesso, in quanto è sua responsabilità monitorare i LOG, a prescindere dal fatto che fosse previsto per i bonifici effettuati all'estero, un blocco automatico del



sistema e per gli altri bonifici, un blocco automatico dell'utenza, qualora una delle password fosse inserita erroneamente per 5 volte consecutive.

La BANCA dunque, se avesse agito con la diligenza richiesta all'accorto banchiere, avrebbe potuto predisporre, in via prudenziale, un sistema automatico di blocco delle operazioni, in presenza di sospetta frode (ad esempio, come nel caso di specie in cui era stata osta in essere, a distanza di tempo ravvicinata, una pluralità di operazioni verso conti mai utilizzati in precedenza dal cliente), adottando un presidio attivo 24 ore al giorno, per ottenere l'autorizzazione allo sblocco delle operazioni sospette, presidio che esiste già per le carte di credito e che, quindi, ben avrebbe potuto essere esteso, in via cautelativa, alla fattispecie qui discussa.

Non è dato ravvisare una colpa grave in capo al [REDACTED] ove si consideri che nei due conti correnti di cui lo stesso era titolare erano stati eseguiti in totale le seguenti operazioni:

Data operazione	Importo del bonifico	Conto corrente presso la filiale di:
11/10/2010	5.000,00 euro	Camucia
29/11/2010	3.000,00 euro	Camucia
25/06/2012	20,00 euro	Camucia
24/09/2013	29.683,15	Cortona

Dato il numero modesto di operazioni eseguite nel corso di tra anni, la mancata attivazione delle notifiche da parte del [REDACTED] che quindi non era solito utilizzare frequentemente l'home banking, non è configurabile una protratta mancata attivazione di una qualsiasi forma di controllo degli estratti conto, tale da integrare la colpa grave del correntista.

Inoltre, l'operazione per cui è lite del 24.09.2013, a favore dei signori [REDACTED] e [REDACTED] presso un conto corrente postale a Pisa, con causale "pagamento fattura 8291 era avvenuta dopo che come si evince dall'esame dei log, nel mese di settembre 2013 vi sono stati ben tre tentati vi di bonifico di una



somma importante verso un conto all'estero, tentativi bloccati automaticamente da ██████████ in quanto la piattaforma era stata impostata per respingere automaticamente le disposizioni verso conti esteri, la qual cosa rafforza il grado di colpa in capo alla BANCA, tenuta in forza del contratto, nel caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi.

Infatti, la BANCA non ha avvisato il cliente, non solo nell'imminenza dell'operazione, ma neppure - come specificato anche nella disamina del primo e del secondo motivo di appello - nel momento in cui si era resa conto del fatto che, su tale conto corrente, il cliente non avesse mai effettuato alcuna disposizione di bonifico e che l'importo movimentato fosse corrispondente all'intera disponibilità liquida esistente sul conto stesso.

Pertanto, a giudizio della Corte, alla mancata adozione di misure di sicurezza adeguate per prevenire questo genere di rischi, si inferisce la prova della negligenza della BANCA e la sua responsabilità nella produzione del danno, essendo ravvisabile a suo carico, un obbligo di informazione cautelativa ex art. 1176 c.c. nei confronti del ██████████ attesa la specifica situazione di inattività del cliente sul conto corrente *de quo* e la ingente somma trasferita a mezzo di bonifico.

Correlativamente, la condotta del ██████████ seppure non sia idonea escludere la responsabilità della BANCA, integra una ipotesi di responsabilità concorrente, perché l'attivazione degli *alerts* avrebbe consentito ragionevolmente, di evitare l'evento.

La sentenza deve essere, quindi, parzialmente riformata.

C. La **quarta censura** alla sentenza impugnata è parzialmente fondata.



Con il quarto motivo di gravame, il [REDACTED] chiede la riforma del capo della sentenza in cui il Giudice di primo grado l'ha condannato a rifondere le spese processuali, in favore della BANCA.

Il motivo è parzialmente fondato, in quanto, attesa la pari responsabilità delle parti nella causazione dell'evento, le spese del primo grado di giudizio avrebbero dovuto essere integralmente compensate tra le parti.

La sentenza impugnata deve, dunque essere, anche sul punto, parzialmente riformata.

SULLE RICHIESTE ISTRUTTORIE DI [REDACTED]

In relazione a quanto sopra esposto, ritiene il Collegio che le richieste di parte APPELLANTE volte ad ottenere, nel presente grado di giudizio, l'ammissione di tutti i capitoli di prova orali formulati in primo grado con la seconda e con la terza memoria *ex art. 183 c.p.c.* siano del tutto ininfluenti ai fini della decisione, avendo il CTU nominato nel corso del giudizio di primo grado, risposto esauriente e compiuto ai quesiti postigli.

SULL'APPELLO INCIDENTALE

La BANCA, nel proporre appello incidentale, censura a propria volta, la sentenza impugnata, laddove il Giudice di primo grado, nel respingere la domanda del [REDACTED] l'ha, comunque, condannata al pagamento delle spese processuali in favore della [REDACTED]

Il Tribunale, al riguardo, si è così pronunciato: *"le domande attoree devono quindi essere respinte e, in base al criterio della soccombenza, parte attrice deve essere condannata alla rifusione delle spese nei confronti della terza chiamata, secondo le liquidazioni operate in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014, con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00"*.

Secondo l'APPELLATA, dato che *"dall'esame degli scritti difensivi delle parti [...] la chiamata in causa di [REDACTED] spa da parte di [REDACTED]"*



Scpa si è resa necessaria proprio in considerazione della domanda avanzata dall'attore [REDACTED] e che tale chiamata in causa non è risultata né "palesamente arbitraria", né "manifestamente infondata, [...] circostanze sole, queste, che avrebbero potuto legittimare il G.U. ad adottare il provvedimento di condanna alle spese nei termini come reso", la condanna alle spese a carico della BANCA appariva, pertanto, ingiusta e, comunque, non motivata.

Sul punto, la [REDACTED] ha dichiarato di non opporsi all'appello proposto dalla BANCA, rimettendosi alla prudente valutazione della Corte.

Al riguardo, il Collegio ritiene che in virtù dell'esito complessivo del giudizio e della parziale riforma della sentenza di primo grado, stante la parziale fondatezza della domanda del [REDACTED] la statuizione del Giudice di prime cure in punto di spese processuali nei confronti di [REDACTED] debba essere confermata, seppur per una motivazione diversa.

Difatti, per porre le spese di chiamata del terzo a carico dell'attore occorre che le domande da questo proposte siano risultate infondate, diversamente da quanto deve ritenersi nel presente giudizio, atteso che come rileva la Corte di Cassazione, (Sez. 3 - **Ordinanza n. 31889** del 06/12/2019 e conforme Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 18710** del 01/07/2021) "in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesamente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa".

Pertanto, poiché le domande del [REDACTED] avrebbero dovuto essere accolte solo in parte in ragione della responsabilità della BANCA valutabile solo in misura pari al



50%, le spese della chiamata del terzo sopra indicato avrebbero dovuto gravare sulla BANCA convenuta.

La doglianza è dunque infondata e la sentenza impugnata merita sul punto di essere confermata.

B) CAUSA R.G. N. 575/2020

SULL'APPELLO DELLA BANCA

Con l'unico motivo di gravame la BANCA denuncia l'"erronea valutazione dei fatti di causa, erronea valutazione delle prove acquisite ed erronea interpretazione della legge, nella parte in cui il G.U. – pur respingendo la domanda attrice – condanna parte convenuta alla refusione delle spese processuali in favore della società terza chiamata. Carente ed omessa motivazione sul punto".

In particolare, il Tribunale avrebbe omesso in toto di specificare la ragione per la quale – nel dispositivo di sentenza - le spese di lite sopportate dalla terza chiamata sono state poste interamente a proprio carico, quale originaria parte convenuta ed al contempo avrebbe omesso di considerare da un lato, che la chiamata in causa della ██████ si sarebbe resa necessaria proprio in considerazione della domanda avanzata dall'attore e perciò non sarebbe palesemente arbitraria e dall'altro, la domanda avanzata nei confronti della terza chiamata non sarebbe manifestatamente infondata.

La BANCA ha, quindi, chiesto di "porre le spese di lite del giudizio di primo grado liquidate in favore della terza chiamata nella misura di € 7.254,00 oltre accessori di legge ed alle spese di CTU a carico di parte attrice e per l'effetto condannare l'Arch. ██████ alla refusione delle stesse in favore di ██████ Spa" sulla base di arresti giurisprudenziali,

Ciò posto, essendo il motivo di gravame in commento speculare a quello contenuto nell'appello incidentale della stessa BANCA nella causa riunita di più remota iscrizione a ruolo, valgono le considerazioni già svolte in ordine al suddetto appello incidentale.



C) LE DOMANDE RIPROPOSTE DAL [REDACTED]

Il [REDACTED] anche nel presente grado di giudizio ha chiesto, in riforma della impugnata sentenza, di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della Banca nella causazione dell'evento lesivo, nonché per l'effetto, di condannare la medesima al pagamento, in proprio favore, della somma di € 29.683,15 o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.

In relazione a quanto sopra esposto, ritiene la Corte di accogliere solo in parte tali domande, riproposte dal [REDACTED] di talché va accertata la concorrente responsabilità della Banca nella causazione dell'evento lesivo e la BANCA va condannata al pagamento in favore dell'APPELLANTE della somma di € 14.841,57, (pari alla metà di quella dallo stesso chiesta) oltre interessi compensativi al tasso legale, dal dì dell'addebito del bonifico, alla data della presente decisione ed interessi legali sino al saldo effettivo.

D) SULLE SPESE PROCESSUALI

In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittorioso, seppur parzialmente, il [REDACTED] le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nel rapporto processuale col [REDACTED] devono essere interamente compensate per 1/2 ed essere poste a carico della BANCA per il residua parte, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.

Ne rapporto processuale con la [REDACTED] le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della BANCA così come correttamente avvenuto nel giudizio di primo grado, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.



Le spese di CTU vanno poste a carico della BANCA e del [REDACTED] in ragione del 50% ciascuno.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] SOC. COOP. P.A. e su quello proposto da quest'ultima in via incidentale nella stessa causa n. R.G. 2263/2019 nonché sull'appello principale sempre proposto dalla suddetta BANCA nei confronti di [REDACTED] e della [REDACTED] SPA, nella causa n. R.G. 575/2020, avverso la sentenza n. 708/2019 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 17.09.2019, così provvede:

1. ACCOGLIE IN PARTE l'appello principale di [REDACTED] e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza, accertata la concorrente responsabilità delle parti nella produzione del danno patito dal [REDACTED] in ragione del 50% ciascuna e CONDANNA la [REDACTED] SOC. COOP. P.A. al pagamento in favore dell'APPELLANTE della somma di € 14.841,57, oltre interessi compensativi al tasso legale dal dì dell'addebito bonifico, alla data della presente decisione ed interessi legali sino al saldo effettivo;

2. RESPINGE l'appello incidentale e l'appello principale del sopra indicato istituto di credito, confermando sul punto la pronuncia impugnata;

3. DICHIARA le spese dei due gradi di giudizio compensate per 1/2 tra [REDACTED] e la BANCA e condanna quest'ultima, alla rifusione, in favore del primo, della restante parte delle stesse spese, che si liquidano per l'intero, in complessivi € 14.562,00 (€ 7.616,00 + € 6.946,00) per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;

4. CONDANNA la [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] SOC. COOP. P.A. alla rifusione in favore della [REDACTED] SPA delle spese del presente grado di



giudizio che si liquidano, in complessivi € 6.946,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;

5. PONE le spese di CTU vanno poste a carico della BANCA e del [REDACTED] in ragione del 50% ciascuno;

6. DÀ atto della sussistenza - in capo alla [REDACTED] SOC. COOP. P.A. quale all'appellante incidentale nella causa n. R.G. 2263/2019 ed appellante principale nella causa n. R.G. 575/2020 - dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.

Firenze, camera di consiglio del 7.02.2023

Il Consigliere relatore ed estensore
dott. Anna Primavera

Il Presidente
dott. Edoardo Enrico Alessandro Monti

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

